



CITTA' DI CASORIA

Provincia metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30/12/2019

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Premesso che

-L'Italia, sottoscrivendo la convenzione della carta europea dell'autonomia locale, ratificata con la Legge n.439 del 30/12/1989, presta particolare attenzione alla partecipazione diretta del cittadino alla vita delle istituzioni locali.

- Gli istituti di partecipazione popolare e gli organismi consultivi del cittadino, trovano concretizzazione nel T.U.E.L. 267/00 indipendentemente dalla dimensione demografica dell'ente e del contenuto dello statuto.

- Con il presente regolamento, si intende rendere operativi gli istituti di partecipazione popolare per l'esercizio della democrazia quotidiana, così come previsto dal TITOLO II dello Statuto Comunale della città di Casoria.

Titolo I – La Partecipazione dei Cittadini

Art. 1. – Partecipazione popolare

La partecipazione all'attività politica è un diritto inviolabile dei cittadini che deve essere esercitato senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni fisiche, sociali, economiche e culturali.

Art. 2. -Possibilità di Partecipazione

I cittadini, anche in forma associata, hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte agli organi politici relative alla gestione ed amministrazione comunale, in base a quanto stabilito dallo statuto comunale al Titolo II

Capo I – Forme associative

Art. 3. -Le Associazioni

1. Come da Art. 2 comma 4 lettera a) dello Statuto Comunale, è istituito l'Albo della Associazioni senza scopo di lucro, ove vengono iscritti gli organismi associativi che operano nel comune, e che ne facciano domanda.

2. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicate le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo. Dovrà inoltre essere allegato lo statuto dell'associazione, registrato, e comunicate eventuali modifiche.

3. L'Albo delle Associazioni è tenuto in archivio dal dirigente del I Settore-Affari Generali.

Art. 4. -I Comitati

1. Per facilitare la partecipazione popolare, i cittadini possono riunirsi in comitati, anche spontanei, con finalità unica. Il comitato cittadino dovrà depositare l'atto costitutivo come da art. 39 e seguenti del Codice Civile, presso l'Ufficio Affari Generali del I Settore, e comunicarne ogni variazione.

2. Al comitato spontaneo è sufficiente un documento che ne dichiari lo scopo, sottoscritto da almeno 5 promotori, con firme autenticate in presenza del segretario generale comunale. Copia originale del documento del comitato così costituito, sarà conservato in archivio dal responsabile dell'Ufficio del I Settore.

3. I membri dei comitati devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Casoria, tranne nel caso di comitati intercittadini fra paesi confinanti, previsti da questo regolamento data la particolarità dei confini del nostro territorio; in questo caso i membri dovranno essere elettori nei comuni interessati.



Capo II - La consultazione dei cittadini

Art. 5. - Le Consulte

Le Consulte comunali sono previste fra gli istituti di Partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale

Art. 6. - Principi Generali e Finalità

Le Consulte Comunali costituiscono una forma di democrazia partecipativa attraverso la quale i cittadini diventano attivi nella vita amministrativa.

Esse sono organi propositivi e consultivi, ognuna operante nell'ambito di un settore di interesse della comunità comunale.

Attraverso la loro istituzione il Comune intende valorizzare e promuovere la partecipazione dei cittadini e delle associazioni locali per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni e rendere maggiormente partecipate le proprie decisioni.

Le Consulte Comunali hanno come finalità quella di garantire la crescita civica della comunità locale: a tal fine, le suddette, ciascuna per le proprie competenze, adottano le seguenti linee di intervento:


- a) Promuovono un'azione di stimolo e di proposta, nei confronti dell'amministrazione comunale o per il tramite della medesima nei confronti di altri enti o istituzioni competenti, in relazione alle problematiche di interesse di ciascuna consulta recependo e supportando le istanze che promanano dalla comunità locale;
- b) Intensificano l'informazione e il dialogo tra amministrazione e cittadini;
- c) Si pronunciano sulle questioni che gli organi comunali ritengono di dover sottoporre--loro;
- d) Svolgono un'azione consultiva attraverso pareri non vincolanti, riguardanti gli argomenti di interesse di ciascuna Consulta.

Art. 7. - Istituzione delle Consulte

1. Al fine di attuare un "governo partecipato" della città, con le rappresentanze designate dalle Associazioni e dagli Organismi rappresentativi degli interessi legittimi e collettivi, è previsto che con deliberazione di Consiglio Comunale, vengano istituite le Consulte;
2. In ogni caso, il Consiglio Comunale, ravvisandone la necessità, e con atto motivato, può istituire altre Consulte attinenti a diversi argomenti ed interessi collettivi.

Art. 8. - Composizione e Durata

1. Ogni Consulta è composta da nove membri di cui un Coordinatore, un Vice Coordinatore e un Segretario. I membri delle Consulte sono nominati sulla base del curriculum vitae dei cittadini che abbiano manifestato disponibilità in seguito a richiesta di manifestazione d'interesse preventivamente pubblicata in Albo Pretorio.
2. Possono fare richiesta di iscrizione alle Consulte tutti i cittadini residenti in Casoria che abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale. Associazioni operanti nel settore di competenza di ogni Consulta possono presentare la candidatura di un proprio rappresentante.
3. I cittadini e le associazioni interessati alla partecipazione alle Consulte, abbiano manifestato disponibilità in seguito a richiesta di manifestazione d'interesse preventivamente pubblicata in Albo Pretorio, possono presentarne richiesta indirizzandola al Presidente del Consiglio Comunale sulla base di un modello predisposto dell'Amministrazione, nel quale dovrà essere esplicitamente indicata la Consulta alla quale si riferisce la richiesta.
4. La stessa domanda di partecipazione dovrà essere corredata da un curriculum vitae.
5. Ogni candidato può presentare domanda per una sola Consulta.
6. La nomina dei nove componenti delle Consulte avviene in Consiglio Comunale su proposta definita in sede di Conferenza dei Capi-gruppo, fra i cittadini che ne abbiano fatto istanza. Tre dovranno essere espressione della minoranza, sei della maggioranza.
7. La durata in carica dei membri della Consulta coincide con quella del Consiglio Comunale.



8. Nella fase precedente la composizione delle Consulte sarà data massima pubblicità per garantire la più ampia partecipazione dei cittadini e delle associazioni.

Art. 9. – Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Segretario.
2. L'Assemblea è formata da tutti i componenti della Consulta.
Al suo interno si elegge il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Segretario tramite votazione
3. Ogni membro vota esprimendo tre preferenze, una per il Coordinatore, una per il Vice Coordinatore e una per il Segretario.
4. Sono eletti alla carica designata coloro che hanno acquisito la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 10.-Compiti del Coordinatore, del Vice Coordinatore e del Segretario

1. Il Coordinatore:

- a) Presiede l'Assemblea;
- b) Convoca le riunioni ordinarie;
- c) Predispone l'ordine del giorno.
2. Per l'adempimento di tali compiti si avvale del Vice Coordinatore e del Segretario.
3. In caso di assenza del Coordinatore, tali funzioni spettano al Vice Coordinatore.
4. Il Segretario ha il compito di predisporre gli atti e la documentazione necessaria per ogni convocazione, di redigere i verbali delle sedute di lavoro, di conservare gli atti e la documentazione inerente all'attività della consulta e di redigere relazioni periodiche sull'attività svolta.
5. Il Coordinatore, il Vice Coordinatore e il Segretario possono essere revocati dal Consiglio Comunale a seguito di mozione di sfiducia debitamente motivata, presentata da un terzo dei componenti della Consulta.

Art. 11. -Funzionamento

1. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Coordinatore oppure, in seduta straordinaria, ogni qualvolta ne facciano richiesta un terzo dei componenti, o qualora la Consulta venga chiamata da parte da un organo comunale ad esprimersi su un argomento di principale interesse della Consulta stessa.
2. In questo caso la convocazione dell'Assemblea deve essere disposta entro venti giorni dalla data della richiesta.
3. Gli avvisi di convocazione sono diramati tramite e-mail almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
4. La seduta è considerata valida con la presenza di almeno cinque membri.
5. Alle riunioni delle Consulte, su richiesta del Coordinatore, in qualità di esperti ma senza diritto di voto, possono essere invitati il Sindaco, gli Assessori e i singoli gruppi consiliari e non od associazioni esperte in materia.
6. L'Assemblea potrà ascoltare le richieste dei cittadini, di Consulte già costituite o di gruppi consiliari e non su problemi e situazioni inerenti alle problematiche specifiche di ciascuna Consulta.
7. Le sedute delle Consulte sono pubbliche, tuttavia il pubblico non può prendere parte né alla discussione, né alla votazione.

Art. 12.-Effetti delle Attività delle Consulte

- L'Le Consulte esprimono pareri ciascuna per il settore di propria competenza.
2. Presentano al Sindaco proposte ed istanze non vincolanti.
 3. Il Sindaco e la Giunta Comunale decidono sull'ammissibilità, con parere motivato, delle proposte promananti dalla consulta.
 4. Qualora la Giunta, anche in relazione agli intenti ed agli impegni programmatici, ritenga di non potere accogliere le proposte delle Consulte, ne darà parere motivato alla stessa entro trenta giorni dalla data di presentazione della proposta.
 5. Le Consulte possono rappresentare all'Amministrazione Comunale le esigenze che emergono sul territorio, al fine della loro disamina e per l'adozione degli adempimenti necessari.

Art. 13.-Forum Generale delle Consulte

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa, o su proposta della Giunta, può convocare, con atto deliberativo, il Forum Generale delle Consulte su temi specifici d'interesse generale per la comunità locale.
2. La convocazione del Forum Generale delle Consulte dev'essere comunicata almeno quindici giorni prima, rispetto alla data della riunione e ne deve essere data la massima diffusione.
3. La convocazione deve indicare con precisione
 - a) il tema o l'argomento in discussione;
 - b) il giorno, l'ora, la sede in cui ha luogo la riunione.
4. La convocazione deve contenere espressamente l'invito a partecipare al coordinatore e vice coordinatore di ogni singola consulta e precisare che ciascuno può intervenire liberamente nel dibattito per avanzare proposte ed esprimere opinioni sull'argomento trattato.
5. I rappresentanti dell'Amministrazione comunale nel "Forum Generale delle Consulte" sono designati dal Sindaco in numero non superiore a due assessori, mentre i rappresentanti del Consiglio Comunale sono i Capigruppo o i propri delegati. Al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale spetta la presidenza della riunione, secondo le rispettive competenze.
6. Su istanza di almeno due Consulte, tramite domanda indirizzata al Sindaco, può essere richiesta la convocazione del "Forum Generale delle Consulte" nel caso in cui necessiti dibattere su un argomento di materia trasversale o di interesse generale.
7. L'Amministrazione comunale, attraverso i propri organi e/o uffici, può adottare provvedimenti conseguenti alle risultanze del Forum Generale delle Consulte.
8. L'Amministrazione dà la massima diffusione agli atti finali del Forum, disponendone la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

Art. 14. -Esclusione Compensi


1. La partecipazione alle Consulte è gratuita.
2. Non sono corrisposti compensi né rimborsi per l'assunzione di incarichi, per la presenza alle riunioni e per la collaborazione ai lavori.
3. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali che partecipano alle riunioni delle Consulte non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso.

Art. 15.-Supporto Tecnico

1. Il supporto tecnico alle sedute delle singole consulte viene espletato dagli uffici comunali tra le cui competenze rientra la materia o il settore di attività della Consulta stessa.
2. Le riunioni avvengono presso la sede comunale o in locali messi a disposizione dall'Amministrazione.
3. Eventuali costi straordinari dovranno essere preventivamente autorizzati e coperti secondo le ordinarie procedure di bilancio della Giunta Comunale.

Art. 16. -Scioglimento e Decadenza

1. La carica di componente dell'assemblea si perde in caso di:
 - a) Dimissioni;
 - b) Scioglimento della Consulta;
 - c) Tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni della Consulta;
 - d) Dimissioni od esclusione dell'Associazione che ha presentato la candidatura;
 - e) Revoca del Consiglio Comunale.
2. Le Consulte possono essere sciolte
 - a) Quando la Consulta non si sia riunita almeno due volte nel corso dell'anno solare;
 - b) Quando la Consulta non adempia alle funzioni per le quali si è costituita.



Capo III- Le Proposte Popolari e le Petizioni

Art. 17. – Comitato promotore

1. Il comitato promotore di una petizione deve essere formato da almeno 5 cittadini ed elettori del Comune di Casoria.
2. Il primo firmatario del comitato promotore assumerà il ruolo di coordinatore e portavoce.

Art. 18.- Ammissibilità

1. Una petizione o una proposta s'intende tale quando il comitato promotore formula una proposta scritta al Sindaco ed al Presidente del consiglio, il cui oggetto rispetti le caratteristiche descritte dallo statuto comunale, ancorché riferito ai referendum.
2. Le Proposte Popolari e le Petizioni devono riguardare materie di competenza del Consiglio Comunale, devono essere accompagnate da una relazione illustrativa dei loro contenuti e, qualora siano accettate dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento, nel caso in cui prevedano impegni di spesa o riduzione delle entrate, devono prevedere la modifica del bilancio del Comune.
3. Accertata la legittimità della petizione dal Segretario Generale che deve rispondere entro giorni 60 dalla presentazione della domanda, cui fa fede la data di protocollo, il comitato organizzatore potrà cominciare la raccolta firme su appositi moduli in allegato, timbrati, datati e numerati dal segretario generale. In caso di mancata risposta del Segretario varrà la regola del silenzio assenso.
4. La petizione è ammessa se presentata entro 120 giorni dalla data riportata sui moduli, e se recante almeno 350 firme con indicazioni leggibili dei dati e del documento di riconoscimento, di cittadini residenti a Casoria.
5. L'amministrazione comunale fornirà gratuitamente spazi per la raccolta firme e ne agevolerà le operazioni, anche tenendo parte dei moduli presso l'ufficio anagrafe, se il comitato promotore ne farà richiesta.

Art. 19 -Valutazione

1. L'ufficio elettorale valuterà l'effettiva residenza dei firmatari e ne comunicherà al Sindaco l'esito.
2. Il Sindaco, riscontrato il risultato:
 - a) se negativo darà mandato di archiviare la proposta o la petizione, la quale non potrà essere ripresentata prima di tre anni;
 - b) se positivo, darà informazione e mandato al Presidente del Consiglio per iscriverla all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio Comunale, non prima di giorni 30 e non oltre i 60.

Art. 20 – Discussione

Al primo firmatario, ovvero rappresentante e portavoce del comitato promotore, verrà data la possibilità di illustrare la proposta o la petizione in sede di adunanza del consiglio comunale.

Art. 21. – Esito

La proposta o la petizione è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti al Consiglio Comunale.



Capo VI – I Referendum

Art. 22. – La proposta Referendaria

1. Il referendum sia consultivo, sia propositivo, sia abrogativo, può essere proposto da un comitato referendario promotore e dal Consiglio Comunale, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti e da un comitato referendario promotore.
2. Il comitato referendario promotore, deve avere almeno le caratteristiche di un comitato spontaneo di cui all'articolo 4 comma 1 del presente regolamento. Il comitato referendario promotore deve indicare nella proposta referendaria il domicilio eletto per le comunicazioni, nell'ambito del territorio comunale ed il responsabile della procedura referendaria.

Art. 23 - Iniziativa referendaria da parte del Consiglio comunale

1. Ciascun consigliere/a può presentare al/alla Presidente del Consiglio una proposta di deliberazione contenente la richiesta di referendum consultivo e il testo del quesito da sottoporre alla consultazione; la proposta deve essere accompagnata da una relazione illustrativa e deve riportare i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000.

2. La proposta di deliberazione deve essere sottoposta all'esame della Commissione Consiliare competente per materia, che esprime con votazione parere in merito alla proposta; se la proposta ottiene il parere favorevole a maggioranza assoluta dei voti, è trasmessa al COMMISSIONE REFERENDARIA per la valutazione della ammissibilità del quesito.

3. Qualora il COMMISSIONE REFERENDARIA valuti che il quesito difetti del requisito indicato all'art.5 comma 3, lettera c, convoca il/i consigliere/i firmatario/i al/ai quali formula una proposta di correzione del quesito. Il/i consigliere/i potrà/potranno presentare, per una sola volta, una nuova formulazione del quesito entro 7 (sette) giorni dalla data di convocazione da parte del COMMISSIONE REFERENDARIA. Durante questo periodo i tempi di decisione previsti per il COMMISSIONE REFERENDARIA sono sospesi.

3. Il COMMISSIONE REFERENDARIA decide in merito entro 30 (trenta) giorni; nel caso il quesito sia giudicato ammissibile, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio comunale per la trattazione della delibera.

4. La delibera di richiesta del Referendum consultivo è approvata se ottiene il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio; appena divenuta esecutiva, il Sindaco emette il decreto di indizione del Referendum.

Art. 24 - Interventi del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, entro la data di indizione del Referendum, può intervenire per decidere:

- a) in caso di referendum consultivo di deliberare una integrazione al quesito proposto con una o più domande alternative;

- b) in caso di referendum abrogativo di deliberare l'abrogazione totale o parziale del provvedimento sottoposto a referendum;


- c) in caso di referendum propositivo di deliberare una controproposta da sottoporre a referendum insieme alla proposta del Comitato promotore;

2. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette la deliberazione del Consiglio comunale al COMMISSIONE REFERENDARIA affinché si esprima entro 20 giorni circa:

- a) ammissibilità del/dei quesito/i alternativo/i deliberato dal Consiglio comunale in caso di referendum consultivo.

- b) improcedibilità dello svolgimento del referendum nel caso sia intervenuta l'abrogazione totale del provvedimento sottoposto a referendum abrogativo.

- c) Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale o una parziale modifica del provvedimento oggetto del referendum, il COMMISSIONE REFERENDARIA, sentiti il Comitato promotore e il Sindaco, riscontra se la nuova disciplina risponde appieno al quesito referendario, decidendo, in tal caso, l'improcedibilità del referendum. Se la nuova disciplina risponde solo parzialmente al quesito



referendario, il COMMISSIONE REFERENDARIA, dando atto della parzialità dell'intervento, sentiti il Comitato Promotore e il Sindaco, decide per la procedibilità del referendum, modificando, per quanto necessario, il quesito referendario.

- d) ammissibilità della controproposta deliberata dal Consiglio comunale da sottoporre a referendum insieme alla proposta del Comitato promotore in caso di referendum propositivo. 3. Le decisioni prese dal COMMISSIONE REFERENDARIA sono comunicate, a cura dello stesso Comitato, entro tre giorni, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e al Comitato promotore, per l'attuazione e l'informazione ai cittadini.

Art.25.-Modalità della proposta Referendaria

1. I referendum riguardano programmi, piani, progetti, interventi e ogni altro argomento di ambito locale e di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale con esclusione delle materie elencate all'art. 16, comma 5 dello Statuto. Più precipuamente non possono essere oggetto di referendum consultivo, le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto del Comune e di quello delle aziende speciali;
 - b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
 - c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - e) designazioni e nomine di rappresentanti
2. I referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
3. Il quesito deve riguardare una sola questione e deve essere formulato in modo breve e chiaro e non deve far sorgere dubbi nei votanti o condizionarne in modo univoco l'espressione del voto.
4. Le materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio non possono essere ammesse al referendum.
5. Non è consentito lo svolgimento di più di un referendum nel corso dell'anno.

Art. 26. -Invio della proposta Referendaria

La proposta referendaria deve essere inviata in forma scritta dal comitato promotore, al Sindaco, presso l'ufficio Protocollo del Comune, a mano, o via PEC, o a mezzo raccomandata, allegando:

- a) le firme autenticate dei membri del comitato,
- b) una relazione che illustri la richiesta della consultazione

Art. 27. – Ammissione della proposta Referendaria

1. Il Sindaco provvede entro sette giorni dalla ricezione a trasmettere la proposta al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio comunale, ai Capigruppo consiliari e all'Ufficio Servizi Elettorali.
2. Entro quindici giorni dalla presentazione della proposta referendaria, l'Ufficio Servizi Elettorali deve accertare il possesso dei requisiti previsti da parte dei sottoscrittori della richiesta.

Art. 28.-Istituzione della Commissione Referendaria

1. Il Sindaco istituisce la Commissione per il Referendum. La commissione referendaria è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario Generale, dal Vice segretario o dipendente dell'ente pari categoria, con funzione di segretario, da un rappresentante della maggioranza ed un rappresentante della minoranza nominati dal Sindaco sentita la conferenza dei capigruppo.
2. All'atto dell'insediamento la commissione nomina il vicepresidente.
3. Il segretario della commissione redigerà verbale ad ogni seduta.



4. Alla Commissione compete il controllo diretto di tutte le fasi del procedimento referendario, compresa la propaganda elettorale.
5. Ai componenti della Commissione non compete alcun gettone di presenza.

Art. 29.- Valutazione della proposta Referendaria

1. Il Sindaco convoca la Commissione per i referendum.
2. La Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta si pronuncia, sentito il Comitato promotore, sull'ammissibilità del quesito, limitando il suo esame unicamente agli aspetti di legittimità e di conformità al comma 4 dell'articolo 47 dello Statuto, nonché alla piena comprensibilità del quesito stesso.
3. Ai fini della valutazione di dell'ammissibilità della proposta la commissione valuta che:
 - a) il quesito non sia in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge o con lo Statuto comunale;
 - b) il quesito riguardi materia rientrante nelle attribuzioni del Comune;
 - c) il quesito sia stato formulato in maniera chiara, sintetica, univoca e corretta dal punto di vista tecnico-giuridico.
4. Nell'eventualità che la Commissione sia orientata a esprimere giudizio negativo circa l'ammissibilità del quesito, prima di pronunciarsi ufficialmente, convoca il Coordinatore del Comitato promotore per acquisire ogni ulteriore elemento utile alla valutazione del caso e alla definizione del parere.
5. La non ammissibilità del quesito deve essere comunicata immediatamente, con atto motivato, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco provvede a trasmettere la decisione al Comitato promotore, entro quindici giorni dalla sua adozione.
6. Se la richiesta di referendum è ritenuta ammissibile, la decisione è immediatamente comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco comunica, con lo stesso mezzo con cui è stata proposta la richiesta, il provvedimento al Comitato promotore entro quindici giorni dalla sua adozione.
7. Nel caso in cui, successivamente alla dichiarazione di ammissibilità e prima della votazione, l'atto oggetto del referendum sia integralmente revocato o, comunque, sia integralmente divenuto inefficace o abbia esaurito i suoi effetti, il Sindaco ordina la conclusione del procedimento referendario dandone comunicazione al Comitato promotore e, con pubblici manifesti, alla cittadinanza.
8. I giudizi espressi dalla Commissione sull'ammissibilità o meno del referendum, e ogni altra decisione in merito, devono esser comunicati al Sindaco, al Presidente del consiglio comunale, ai Capigruppo consiliari, al Comitato promotore e pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.
9. Nel caso in cui il referendum sia giudicato inammissibile, il Comitato promotore può presentare ricorso al Difensore Civico, entro 30 (trenta) giorni, per chiedere il riesame della decisione.

Art. 30. -Raccolta firme per Referendum-

1. Dichiarata l'ammissibilità del referendum, spetta al Comitato promotore costituito dai cittadini procedere alla raccolta delle firme necessarie stabilite dall'art. 16 comma 3 dello statuto comunale, ossia il 10% degli elettori iscritti nelle liste comunali dalla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta, entro e non oltre i 120 giorni dalla data di notifica della decisione della Commissione per i referendum e depositarle presso il Segretario generale del Comune.
2. Le firme possono essere autenticate dal Sindaco o da suo/a delegato/a, dal Segretario generale, dagli incaricati del Sindaco, dai Consiglieri comunali e dagli altri pubblici ufficiali di cui all'art 14 dalla legge 53/90 e successive modificazioni. L'Amministrazione Comunale assicura ai cittadini la possibilità di apporre la propria firma nelle proprie sedi e specificatamente presso l'ufficio Protocollo Generale.
3. Le firme raccolte su moduli che presentino cancellature, abrasioni o aggiunte sono nulle.



4. L'Amministrazione comunale garantirà la raccolta delle sottoscrizioni presso gli spazi e gli uffici comunali appositamente indicati.
5. Le firme- accanto alle quali devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il comune e la data di nascita del sottoscrittore- sono autenticate nelle forme previste per le elezioni degli organi comunali.
6. Le firme raccolte devono in ogni caso essere corredate, a cura del Comitato promotore, dai certificati d'iscrizione- anche collettivi- dei sottoscrittori nelle liste elettorali della Città di Casoria.
7. **1.** Entro 15 (quindici) giorni dal deposito delle firme l'Ufficio elettorale comunale rilascia i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di residenza, ove necessario, verificando:
 - a) che le firme siano nel numero richiesto dallo Statuto e siano state raccolte sugli appositi moduli vidimati dal Segretario Generale o da suo delegato, con le modalità di cui al precedente articolo;
 - b) che i firmatari siano elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, oppure, in caso di referendum consultivo, siano residenti nel Comune da almeno 5 (cinque) anni, purché maggiorenni alla data della sottoscrizione;
 - c) che non vi siano firme doppie.
8. Qualora dai riscontri effettuati venga accertata l'insufficienza del numero delle firme, la irregolarità delle stesse o delle autenticazioni, l'ufficio elettorale comunale ne dà tempestiva comunicazione al Comitato promotore, invitando gli stessi soggetti a regolarizzare le sottoscrizioni entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. Decorso il termine previsto per la presentazione delle integrazioni o regolarizzazioni senza che le stesse siano state presentate, o nel caso in cui decorso tale termine permanga l'irregolarità, l'ufficio elettorale comunale comunica l'improcedibilità della richiesta di referendum al Sindaco che ne informa il Comitato promotore.
9. Accertata la regolarità delle firme presentate, l'ufficio elettorale comunale inoltra la richiesta di referendum al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale. Il Sindaco informa il Comitato promotore dell'esito della verifica effettuata.
10. Nel caso di contestuale presentazione di più richieste di referendum, il termine entro cui effettuare la verifica di regolarità tecnica si intende incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ognuna delle ulteriori richieste presentate.

Art. 31. -Ammissione del Referendum


1. La Commissione, verificata la regolarità della documentazione presentata, comunica al Sindaco l'esito positivo dell'istruttoria affinché egli possa procedere all'indizione del referendum, ovvero ne dichiara l'improcedibilità per mancanza del numero richiesto di firmatari.
2. In caso di mancato raggiungimento del necessario numero di sottoscrittori, la proposta referendaria non potrà essere reiterata prima che siano trascorsi tre anni.

Art. 32. -Le operazioni per la Consultazione Referendaria

- 1.** Il referendum si svolge in un'unica giornata di domenica compresa tra aprile e giugno oppure tra ottobre e dicembre.
2. Dopo la pubblicazione del decreto d'indizione di elezioni politiche o amministrative o di referendum statali, regionali o provinciali, non possono essere indetti referendum comunali.
3. Non possono svolgersi consultazioni referendarie nel caso di sospensione dalle sue funzioni del Consiglio comunale per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa, oppure nel caso del suo rinnovo ordinario o straordinario.
4. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale i referendum già indetti sono automaticamente sospesi. Il referendum sospeso ha luogo entro 180 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 33. – Comitati Referendari

Possono essere costituiti, in caso di referendum giudicato ammissibile, i Comitati di sostegno ovvero d'opposizione alle opzioni insite nel quesito referendario. Detti Comitati sono istituiti con la



sottoscrizione di almeno cinque elettori del Comune, in analogia e con la modalità prevista per l'istituzione del Comitato promotore.

Art. 34. - Pubblicazione domanda referendaria

Entro il sessantesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco informa la cittadinanza disponendo la pubblicazione di manifesti da esporsi all'Albo Pretorio Informatico e sul sito web del Comune, e tramite affissione stradale, con i quali vengono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a consultazione referendaria;
- b) il giorno e l'orario di votazione;
- c) i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto;
- d) le procedure relative alla propaganda elettorale;
- e) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nell'apposito certificato elettorale che sarà consegnato a tutti gli elettori;

Art. 35. – Propaganda referendaria

1. I Comitati, così come i raggruppamenti politici che si sono presentati alle ultime elezioni per il Consiglio comunale o per il Parlamento nazionale, godono paritariamente di appositi spazi per l'affissione della propaganda, individuati dalla Giunta tra quelli destinati alle pubbliche affissioni, da utilizzarsi durante la campagna referendaria esclusivamente a tale scopo.
2. Condizioni di parità sono garantite anche in ogni altro tipo di spazio informativo di competenza dell'Amministrazione comunale. Garante delle condizioni di parità è la Commissione per i referendum, di cui all'art. 26 del presente regolamento.
3. La propaganda relativa al referendum è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Ogni attività di propaganda cesserà alle ore 24.00 del venerdì antecedente la domenica prescelta per la consultazione.
4. I mezzi consentiti per la propaganda sono quelli previsti dalla legge.

Art. 36.-Elettori aventi diritto

Hanno diritto a votare per il referendum tutti i maggiori di anni diciotto che risultino residenti nel comune di Casoria all'ultima revisione delle liste elettorali precedente la data della consultazione, purché non siano incorsi in fatti che per la legge italiana determinano la perdita della capacità elettorale.

Art. 37. – Disposizioni generali per l'esecuzione regolare del voto

1. Gli adempimenti necessari allo svolgimento del referendum consultivo sono di competenza della Giunta comunale.
2. La Giunta può stabilire una quantità diversa di sezioni elettorali, rispetto a quella esistente, attraverso il loro accorpamento.
3. La Giunta potrà decidere se avvalersi, per i seggi, degli edifici scolastici situati nel territorio comunale o di locali di proprietà comunale (biblioteca, palestre, centri sociali, ecc.).
4. Ogni sezione elettorale è costituita da un presidente e due scrutatori, di cui uno, scelto dal Presidente, funge da Segretario.
5. I presidenti sono nominati dal Sindaco almeno quindici giorni prima della data di effettuazione del referendum. Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione.
6. Stante lo svolgimento della consultazione referendaria in un'unica giornata, al presidente ed agli scrutatori, spetta un'indennità pari a quella corrisposta nella più recente consultazione nazionale ridotta del 30%.
7. Sarà cura dell'Ufficio servizi elettorali istruire debitamente tutto il personale comunale impegnato nella consultazione, nonché quello che si presta volontariamente a supportare le operazioni di voto.

8. Sia nel caso del personale comunale che dei cittadini idonei agli uffici di sezione, l'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco per consentirne l'immediata sostituzione.

9. Se all'insediamento del seggio si dovesse constatare l'assenza di uno scrutatore, il presidente della sezione deve provvedere alla sostituzione con la nomina di un cittadino avente diritto al voto.

10. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Art. 38. – Tipologia delle schede

Le schede per il referendum saranno predisposte sulla base della tipologia della richiesta referendaria, a seconda cioè che il quesito comporti la scelta tra una risposta affermativa e una negativa, oppure tra due o più alternative sottoposte al giudizio dell'elettorato.

Art. 39.-Rappresentanti di seggio

1. Comitato promotore, i comitati di sostegno- cui valgono le stesse regole di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento - e i raggruppamenti politici, possono designare loro rappresentanti nei seggi elettorali predisposti per la consultazione referendaria. Questi potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi elettorali, e alle operazioni dell'Ufficio servizi elettorali. La designazione avviene su delega autenticata sottoscritta alternativamente:

- a) dal rappresentante del comitato promotore;
- b) dal rappresentante del comitato di sostegno;
- c) dal responsabile locale dei diversi raggruppamenti politici.

2. Alle operazioni di cui sopra potranno assistere i Consiglieri comunali e, inoltre, i rappresentanti dei Gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale, designati allo scopo dai singoli Capigruppo.

Art. 40. Il seggio

1. Ogni seggio elettorale è dotato di almeno una cabina per la votazione e di un'urna per il deposito delle schede votate.

2. Il giorno precedente la consultazione il Presidente di seggio prende in consegna gli elenchi dei votanti della sezione, firmati dal Dirigente del Settore Ufficio Elettorale, il modello del verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, i verbali di nomina degli scrutatori, il timbro della sezione, il materiale di cancelleria e quant'altro occorre; il Presidente di seggio è responsabile della loro custodia.

3. Il materiale elettorale è consegnato al Presidente di seggio dal personale comunale appositamente incaricato con atto del Dirigente del Settore Ufficio Elettorale.

4. I seggi s'insediano alle ore 16.00 del giorno precedente la consultazione, al fine di ricevere il materiale necessario, compresa la lista degli elettori iscritti alla sezione e procedere all'autenticazione delle schede.


5. I componenti di seggio elettorale provvedono, quindi, a verificare il numero delle schede e ad autenticarle in numero corrispondente agli iscritti negli elenchi dei votanti della sezione. Le operazioni di autenticazione delle schede di votazione devono essere eseguite secondo le modalità previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 47 del D.P.R. n. 57011960.

6. Il giorno della votazione l'ufficio elettorale di sezione deve ricostituirsi entro le ore 6,45.

7. A cura dell'Ufficio servizi elettorali saranno, inoltre, predisposte apposite istruzioni operative per agevolare il compito degli addetti ai seggi.

8. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7.00 del giorno stabilito per l'effettuazione del referendum e avranno termine alle ore 22.00.

9. Per la validità delle operazioni elettorali, il seggio deve, in ogni momento, registrare la presenza di almeno due dei suoi membri.



IO. Gli elettori sono identificati attraverso un documento d'identità o per conoscenza diretta. Essi, inoltre, devono presentarsi ai seggi muniti della tessera elettorale che sarà timbrata dai componenti il seggio come prova dell'avvenuto voto.

11. Al momento della votazione gli elettori riceveranno la scheda per l'espressione del voto che avverrà tracciando un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nella parte della scheda in cui essa è contenuta.

12. E' facoltà dei componenti del seggio votare presso la sezione dove prestano servizio.

13. Lo scrutinio avrà inizio non appena terminate le operazioni di voto e proseguirà fino alla sua conclusione.

14. Di tutte le operazioni di cui ai commi precedenti, è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente del seggio e dagli scrutatori, che viene trasmesso all'Ufficio servizi elettorali.

15. Alla Commissione per i referendum sono trasmessi gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio. Tali reclami, se formalizzati prima della proclamazione dei risultati, possono pervenire per il tramite dei Presidenti dei seggi, i quali ne cureranno l'immediata trasmissione.

16. La Commissione per i referendum giudica tempestivamente circa la fondatezza dei reclami medesimi.

Art. 41. -Accertamento dei verbali dei seggi

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dai seggi, l'Ufficio servizi elettorali procede:

a) alla verifica del numero totale degli elettori che vi hanno partecipato;
b) all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, oltre al conteggio delle schede bianche e nulle.

2. Delle operazioni di cui sopra è redatto un verbale da inviarsi, in copia, al Sindaco, alla Commissione per i referendum, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio Comunale e al Coordinatore del Comitato promotore.

Art. 42. -Esito ed effetti del referendum

1. La proposta soggetta a referendum abrogativo e propositivo è approvata se hanno partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Nel referendum abrogativo l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto, o della parte di esso sottoposta a referendum con effetto dal 120° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere i provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

3. Nel referendum propositivo il Consiglio adotta entro 120 giorni dalla proclamazione dell'esito del voto le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato e adottato a maggioranza dal Consiglio, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.


5. Per il referendum consultivo non è previsto alcun quorum e non è vincolante per il Consiglio Comunale.

Art. 43. – Il risultato referendario

1. Se la consultazione referendaria risulta valida ed il quesito ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi, il Sindaco, in ossequio a quanto stabilito dal Titolo II, art 16, comma 8, è tenuto entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, a presentare al Consiglio comunale una proposta di deliberazione sull'oggetto del quesito referendario

2. Contro la proclamazione del risultato, limitatamente ad eventuali errori materiali riscontrati, può essere presentata – entro dieci giorni – motivata istanza di revisione alla Commissione per i referendum, la quale si pronuncia entro i successivi dieci giorni.

3. In base all'esito referendario, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del Sindaco della proposta di deliberazione, il Consiglio Comunale ne procede all'approvazione.



Art. 44. -Revoca del referendum

Il referendum non ha luogo quando l'atto a cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente ovvero se prima dello svolgimento del referendum stesso, l'Amministrazione si sia determinata in modo tale da rendere inutile il referendum.

Art. 45

Le spese per lo Svolgimento del referendum sono a carico del Comune che con apposito atto impegna gli stanziamenti necessari ivi comprese le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale. Il Consiglio comunale individua gli stanziamenti necessari per la copertura delle spese per lo svolgimento del referendum, operando le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 46.- Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio allo Statuto Comunale e alla normativa in materia di consultazione referendaria ed elettorale vigente.

Disposizioni finali

Art. 47. -Normativa di riferimento

Per tutto quanto non espressamente previsto dal seguente capo, in particolare per le operazioni di voto e di scrutinio, e per le questioni inerenti all'ordine pubblico, fanno testo le disposizioni in materia di referendum nazionali e le norme vigenti di legge, per quanto applicabili.

Art. 48. -Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni sull'Albo Pretorio del Comune di Casoria.

